

C44 - Compendio di Diritto di Economia  
C45 - Compendio di Reati contro la PA C46 - Compendio di Diritto di Famiglia  
C47 - Compendio di Diritto Parlamentare  
C48 - Compendio di Economia Politica  
C49 - Compendio di Politica Economica  
C50 - Compendio di Diritto dell'Amministrazione pubblica digitale  
C51 - Compendio di Diritto Consolare  
C52 - Compendio di Legislazione Universitaria  
C53 - Compendio di Diritto Sindacale  
C54 - Compendio di Ragioneria Generale  
C55 - Compendio di Medicina Legale  
C56 - Compendio di Polizia Giudiziaria  
C57 - Compendio di Criminologia  
C58 - Compendio di Diritto Sanitario

adozioni pronunciate all'estero, si faceva riferimento al procedimento di deliberazione di cui agli artt. 801 e ss. c.p.c.

La normativa in materia è, tuttavia, radicalmente mutata per effetto della **legge 184/1983**. Pare opportuno precisare che **la maggior parte delle disposizioni contenute in tale legge sono state qualificate come norme di applicazione necessaria** (v. Corte Cost. n. 536/1989 e SS.UU. n. 392/1988), con la conseguente preclusione, almeno con riferimento agli aspetti da esse disciplinati, dell'operatività dei criteri di collegamento di cui alle preleggi. La nuova normativa impone alle persone, residenti in Italia, che intendano adottare un minore straniero, di presentare una *dichiarazione di disponibilità* al Tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono, affinché dichiarino la loro idoneità all'adozione. Il Tribunale, in caso di manifesta carenza dei requisiti ex art. 6, dichiarerà immediatamente l'inidoneità con decreto; in caso contrario, *trasmetterà copia della dichiarazione ai servizi socio-assistenziali degli enti locali*, per lo svolgimento degli accertamenti necessari all'*emissione del decreto di idoneità (o non idoneità)* all'adozione dei richiedenti. Questi ultimi, ottenuto tale decreto, dovranno rivolgersi ad un *ente autorizzato, che provvederà alla gestione delle pratiche di adozione* presso le competenti autorità estere.

L'adozione, *ove disposta dalle autorità estere di riferimento*, dovrà essere vagliata dalla *Commissione per le adozioni internazionali*. Tale organo ne accerterà la conformità all'interesse del minore, e solo in caso di esito positivo autorizzerà l'ingresso e la residenza permanente di quest'ultimo in Italia. L'adottato acquisterà la cittadinanza italiana a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione. Nel caso in cui, invece, *l'adozione debba perfezionarsi in Italia*, il provvedimento emesso dall'autorità estera competente verrà riconosciuto dal Tribunale come *affidamento preadottivo*. Solo a seguito del decorso dei termini di affidamento lo stesso Tribunale, ove ne sussistano i presupposti, pronuncerà l'adozione, e ne disporrà la trascrizione nei registri dello stato civile.

Ai sensi della l. 91/1992, da ultimo, *il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana*.

Tale scelta legislativa ha risolto il problema del coordinamento tra la l. 183/1984, la quale richiedeva ai fini dell'acquisto della cittadinanza per adozione la nazionalità italiana di entrambi gli adottanti; e la l. 123/1983, che già prevedeva l'acquisto della cittadinanza in capo al minore straniero che fosse stato adottato anche da un solo genitore italiano.

## ■ 2.2. La disciplina di cui alla l. 218/1995.

L'assetto normativo è ulteriormente cambiato a seguito dell'entrata in vigore della l. 218/1995. Il legislatore della riforma, infatti, dedica all'*adozione internazionale* gli **artt. 38-41**.

Ai sensi dell'**art. 38** i *presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione*, sono regolati **dalla legge nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune**. Nel caso in cui tale criterio non possa operare (es. diversa cittadinanza degli adottanti), dovrà trovare applicazione o *la legge dello Stato di residenza di entrambi*, o *la legge dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata*, al momento dell'adozione. Deve,

tuttavia, **applicarsi il diritto italiano**, ove si tratti di *un'adozione che comporti l'acquisizione da parte dell'adottato dello stato di figlio*.

Come accennato in apertura (par. 1), per effetto del **d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154** in materia di filiazione, **è stata eliminata dall'art. 38, 1° comma, la parola "legittimo"**, in attuazione della riforma di cui alla **l. 10 dicembre 2012, n. 219**, ispirata al principio della uguaglianza tra i figli.

I medesimi criteri operano in materia di *rapporti tra adottato e famiglia adottiva ex art. 39*. Deve osservarsi come rispetto alla filiazione, il legislatore tenda a dare prevalenza alla legge nazionale degli adottanti, rispetto a quella dei genitori.

L'**art. 40** si occupa dell'individuazione dei casi, in cui sussiste *la giurisdizione italiana in materia di adozione*. In base a tale disposizione i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:

- a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.

Con riferimento ai rapporti personali, o patrimoniali, fra l'adottato e l'adottante, o gli adottanti ed i parenti di questi, sussiste la giurisdizione italiana, oltre che nei casi di cui all'art. 3, anche ove l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.

Importanza di carattere essenziale assume da ultimo l'**art. 41**, che concerne *il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione* e sancisce l'operatività dei principi di cui agli artt. 64, 65, e 66 della l. 218/1995.

Al secondo comma, fa **salva l'operatività delle leggi speciali in materia di adozione dei minori**. Tale ultima disposizione consente di confermare **la natura di norme di applicazione necessaria dell'insieme delle norme in materia di adozione dei minori**. In sostanza, le norme di conflitto di cui alla l. 218/1995 e i relativi criteri di collegamento troveranno applicazione, solo ove non risulti applicabile alla fattispecie concreta la normativa speciale sulle adozioni internazionali.

#### ► LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

PROVVEDIMENTI STRANIERI DI ADOZIONE E PRINCIPIO DEL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO.

Pare opportuno precisare come, *ad onta del disposto del citato art. 41, la giurisprudenza prevalente tenda ad escludere l'operatività del principio di riconoscimento automatico in materia di adozione dei minori*, facendo leva sulla menzionata natura di *norme di applicazione necessaria* delle disposizioni che disciplinano l'istituto (v. *infra*-Cap. III, Sez. IV, par. 1).

In tale ottica, si è escluso che **rispetto ai provvedimenti stranieri di adozione dei minori operi il principio del riconoscimento automatico di cui all'art. 64 della l. 218/1995**: la rilevanza degli interessi coinvolti richiede, infatti, un preventivo vaglio da parte delle autorità nazionali competenti (Cass. n. 6079/2006).

Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione, si è detto, presuppone una delibazione ad opera del Tribunale per i Minorenni (Cass. n. 19450/2011), da condursi in base ai criteri ex art. 35, l. 184/1983: a) *conformità del provvedimento straniero ai principi della Convenzione dell'Aja del 29*

*maggio 1993 in materia di tutela dei minori e cooperazione sull'adozione internazionale; b) compatibilità dello stesso con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di tutela della famiglia e dei minori (id est. ordine pubblico internazionale).*

Con espresso riferimento alle sentenze di adozione emesse all'estero, si è affermato che il riconoscimento delle stesse può avvenire esclusivamente in base alla disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della l. n. 184 del 1983, atteso che, in tale ipotesi, *non possono essere applicate le norme generali di d.i.p. sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma le disposizioni speciali in materia di adozione ex art. 41 comma 2, l. n. 218/95* (Cass., Sez. 6 - 1, 22 settembre 2017, n. 22220).

Di recente, però, è stato affermato che **in materia di riconoscimento in Italia di una sentenza di adozione di minore straniero, pronunciata all'estero in favore di adottanti stranieri (nella specie cittadini brasiliani), benché uno dei due abbia acquisito dopo la pronuncia anche la cittadinanza e la residenza italiana, è competente la Corte d'Appello e non già il tribunale per i minorenni, non trovando applicazione la disciplina relativa all'adozione internazionale, bensì quella del diritto internazionale privato di cui all'art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995** (Cass., Sez. 6 - 1, 26 novembre 2020, n. 26882). Tale orientamento è stato da ultimo confermato, chiarendo che **"Il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da un giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati artt. 64 e ss. della medesima legge, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995"** (Cass., Sez. I, 23 novembre 2023, n. 32527)

### 3. L'adozione in casi particolari e la *stepchild adoption*.

Notevole rilevanza ha da ultimo assunto l'**adozione in casi particolari**, di cui agli artt. 44-57 della richiamata l. 184/1983.

#### ■ 3.1. La disciplina di cui alla l. 184/1983.

Si tratta, come accennato in apertura, di istituto di matrice **residuale**, per effetto del quale i minori, **anche quando non ricorrono le condizioni per l'adozione**, possono essere comunque adottati:

- a) *da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;*
- b) *dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;*
- c) *quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;*
- d) *quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.*

Tale forma di adozione è – **nei casi di cui alle lett. a), c) e d)** – consentita, oltre che ai coniugi, **anche a chi non è coniugato** (art. 44, 3° comma), così ammettendosi espressamente nel nostro ordinamento la c.d. **adozione dei single**.

L'istituto rivela l'intenzione del legislatore di disciplinare una peculiare figura di adozione,